



Ministero della Salute

Il Regolamento REACH: focus sulle restrizioni riguardanti la plastica

Luigia Scimonelli

exDG Health prevention-Office 4

overview

- Restrizione Cadmio
- Restrizione Piombo
- Restrizione IPA
- Restrizione Ftalati
- Restrizione delle microplastiche
- Elementi dell'investigation report sul PVC e i suoi additivi
- Conclusioni

Cadmio voce 23 allega to XVII del reg. REACH (1/2)

Non è ammesso l'uso in ... articoli fabbricati partendo dai seguenti polimeri organici sintetici (di seguito «materie plastiche»): PVC, poliuretano (PUR), polietilene a bassa densità (LDPE), ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate, acetato di cellulosa (CA) [, acetobutirrato di cellulosa (CAB) , resine epossidiche , resine a base di melammina , formaldeide (MF) , resine d'urea, formaldeide (UF) , poliesteri insaturi (UP), tereftalato di polietilene (PET) , tereftalato di polibutilene (PBT),— polistirene cristallo/standard , metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA), polietilene reticolato (VPE), polistirene antiurto, polipropilene (PP)



*Entro il 19.11.2012,
la lista delle materie
plastiche doveva
essere rivista
FATTO?*

È vietata l'immissione sul mercato di articoli fabbricati a partire dalle materie plastiche se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è $\geq 0,01$ % in peso della materia plastica.

- Deroga per articoli immessi sul mercato prima del 10 dicembre 2011
- derogatoria, agli articoli colorati per motivi di sicurezza

Cadmio voce 23 allegato XVII del reg. REACH (2/2)

4. La restrizione NON si applica ad articoli contenenti **PVC riciclato** il cui **tenore di cadmio non è superiore allo 0,1 %** in peso della materia plastica **nelle seguenti applicazioni del PVC rigido**:

- a) profili e fogli rigidi per applicazioni nell'edilizia;
- b) porte, finestre, serrande, pareti, persiane, recinzioni e grondaie;
- c) pavimenti e terrazze;
- d) condotti per cavi;
- e) tubi per acque non potabili se il PVC riciclato è utilizzato nello strato intermedio di un tubo multistrato ed è interamente rivestito di uno strato di PVC di nuova produzione in conformità alle disposizioni del punto 1.

Dicitura
«**Contiene PVC
riciclato**»



entro il 31 dicembre 2017 la deroga doveva essere **riesaminata**, FATTO?

Piombo voce 63.15 dell' allegato XVII del reg. REACH (1/3)



Da non immettere sul mercato o usare **in articoli fabbricati** a partire **da polimeri o copolimeri di PVC** se la conc. Pb $\geq 0,1$ % in peso del materiale in PVC.

→ con effetto dal 29 novembre 2024.

deroghe :

- **agli articoli in PVC immessi sul mercato fino al 28 novembre 2024.**
- **ai separatori in PVC-SiO₂ nelle batterie piombo-acido, fino al 28 maggio 2033**
- *a gioielleria /bigiotteria (v. restrizioni specifiche di cui ai paragrafo 1 della voce 63)*
- *articoli o loro parti accessibili che possono essere immessi in bocca dai bambini (v. restrizioni specifiche di cui ai paragrafo 7 della voce 63)*
- *MOCA, AEE , imballaggi, Giocattoli (restrizioni specifiche nelle normative pertinenti)*

Piombo voce 63.15dell' allegato XVII del reg. REACH (2/3)




deroghe:

- **articoli in PVC *contenenti* PVC flessibile recuperato fino al 28.5.2025.**

- **articoli in PVC *contenenti* PVC rigido recuperato fino al 28.5.2033 se la conc. Pb < 1,5 % in peso del PVC rigido recuperato:**
 - a) *profili e fogli per applicazioni esterne negli edifici;*
 - b) *profili e fogli per pavimenti e terrazze, purché il PVC recuperato sia utilizzato in uno strato intermedio e sia interamente rivestito di uno strato di PVC o altro materiale la cui conc. Pb < 0,1 % in peso;*
 - c) *profili e fogli destinati a essere utilizzati in spazi nascosti o vuoti negli edifici (ubicazione in cui risultano inaccessibili durante il normale utilizzo, salvo in caso di manutenzione: ad esempio, condotti per cavi);*
 - d) *profili e fogli per applicazioni interne negli edifici, purché l'intera superficie del profilo o del foglio rivolta verso le zone occupate di un edificio dopo l'installazione sia prodotta con PVC o altro materiale la cui conc. Pb < 0,1 % in peso;*
 - e) *tubi multistrato (esclusi i tubi per acque potabili), purché il PVC recuperato sia utilizzato in uno strato intermedio e sia interamente rivestito di uno strato di PVC o altro materiale la cui conc. Pb < 0,1 % in peso;*
 - f) *raccordi, esclusi i raccordi per i tubi per acque potabili.*

dal 28.5.2026 il PVC rigido recuperato dalle categorie di articoli di cui alle lettere da a) a d) è utilizzato esclusivamente per la produzione di nuovi articoli di una di tali categorie.

Piombo voce 63.15 dell' allegato XVII del reg. REACH (3/3)



I fornitori di articoli in PVC contenenti **PVC rigido recuperato con $[Pb] \geq 0,1$ % in peso del materiale in PVC :**

provvedono, prima di immettere tali articoli sul mercato:

- lala **marcatura**: «**Contiene $\geq 0,1$ % di piombo**».
- visibile, leggibile e indelebile
- se non è possibile apporla sull'articolo va apposta sull'imballaggio dell'articolo

presentano alle Autorità, su loro richiesta, prove documentali a sostegno delle **dichiarazioni attestanti che il PVC presente in tali articoli è stato oggetto di recupero.**

- per articoli prodotti in EU: **certificati rilasciati da sistemi attestanti la tracciabilità e il contenuto di recupero (es di cui alla **EN 15343:2007**).**
- Per articoli importati : certificato rilasciato da un organismo terzo indipendente che fornisca un'attestazione equivalente della tracciabilità e del contenuto riciclato.

Entro il 28 maggio 2028 la Commissione riesamina il presente paragrafo alla luce delle nuove informazioni scientifiche e, se del caso, lo modifica di conseguenza.

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) voce 50 dell'allegato XVII del reg. REACH

- a) Benzo[a]pirene (BaP),
- b) Benzo[e]pirene (BeP),
- c) Benzo[a]antracene (BaA) ,
- d) Crisene (CHR),
- e) Benzo[b]fluorantene (BbFA),
- f) Benzo[j]fluorantene (BjFA),g) Benzo[k]fluorantene (BkFA), h) Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA)



5. Gli **articoli** non possono essere immessi in commercio per la vendita al pubblico **se uno dei loro componenti in gomma o in plastica che vengono a contatto diretto e prolungato o ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale**, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, **contiene oltre 1 mg/kg (0,0001 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati.**

Tali articoli comprendono, tra l'altro:

— attrezzature sportive come le biciclette, le mazze da golf, le racchette, — utensili per la casa, carrelli, girelli, — attrezzi per uso domestico, — abbigliamento, calzature, guanti e abbigliamento sportivo, — cinturini di orologi, bracciali, maschere, fasce per i capelli.

6. Il limite si abbassa per **giocattoli** e **gli articoli di puericoltura 0,5 mg/kg (0,00005 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati.**

Deroga: la restrizione non si applica agli articoli immessi in commercio **per la prima volta** prima del 27 dicembre 2015.



Entro il **27 dicembre 2017** i valori limite dovevano essere rivisti. **FATTO?**

Ftalati (DEHP, DBP, BBP, DIBP) voce 51 del reg. REACH

Non possono essere utilizzati nei **giocattoli e negli articoli di puericultura**:

- singolarmente o in combinazione, in conc. $\geq 0,1$ % in peso del **materiale plastificato**
- singolarmente o in **combinazione dei primi tre ftalati**, in conc. $\geq 0,1$ % in peso del materiale plastificato.
- il **DIBP**, dopo il 7 luglio 2020, singolarmente o in qualsiasi combinazione dei primi tre ftalati, in conc. $\geq 0,1$ % in peso del materiale plastificato

3. **Non possono essere immessi sul mercato in articoli**, dopo il 7 luglio 2020, se :

- singolarmente o in combinazione, la conc. $\geq 0,1$ % in peso del **materiale plastificato**

4. **derogati**:

- articoli destinati all'uso industriale e agricolo, ...
- aeromobili immessi prima del 7.1.2024 o agli articoli per la manutenzione,...
- ai veicoli a motore immessi prima del 7.1.2024 o agli articoli per la manutenzione;
- articoli immessi sul mercato prima del 7.7.2020;
- strumenti di misurazione in laboratorio..;
- MOCA
- dispositivi medici
- alle apparecchiature elettriche ed elettroniche
- confezionamento primario dei medicinali
- giocattoli e agli articoli di puericultura

«**materiali plastificati**», uno dei seguenti **materiali omogenei**:

- il cloruro di polivinile (**PVC**), il cloruro di polivinilidene (**PVDC**), l'acetato polivinilico (**PVA**), i **poliuretani**;
- **qualsiasi altro polimero** (tra cui le schiume polimeriche e la gomma) con l'eccezione dei rivestimenti in gomma di silicone e in lattice naturale;
- **i rivestimenti per superfici, i rivestimenti antiscivolo, i prodotti di finitura, le decalcomanie, le stampe; gli adesivi, i sigillanti, gli inchiostri e le vernici**

Ftalati (DINP, DIDP, DNOP) voce 52 del reg. REACH



1. **Non possono essere utilizzati né** come sostanze o in miscele in conc $\geq 0,1$ % in peso del **materiale plastificato** nei **giocattoli** e **negli articoli di puericultura** che possono essere messi in bocca dai bambini.
2. giocattoli e articoli di puericultura contenenti tali ftalati in conc. > 0,1 % in peso del materiale plastificato **non possono essere immessi sul mercato.**

microplastiche voce 78 del reg. REACH (1/5)

Microparticelle di polimeri sintetici:

polimeri solidi che soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

- a) sono contenuti in particelle e costituiscono almeno l'1 %, in peso, di tali particelle, o creano un rivestimento superficiale continuo sulle particelle;
- b) almeno l'1 % in peso delle particelle di cui alla lettera a) soddisfa una delle condizioni seguenti:
 - ✓ i) tutte le dimensioni delle particelle sono uguali o inferiori a 5 mm;
 - ✓ ii) la lunghezza delle particelle è uguale o inferiore a 15 mm e il loro rapporto lunghezza/diametro è superiore a 3.

polimeri **esclusi**:

- a) polimeri che sono il risultato di un processo di **polimerizzazione che ha avuto luogo in natura**, indipendentemente dal processo di estrazione, che non sono sostanze chimicamente modificate;
- b) **polimeri degradabili** come dimostrato conformemente all'appendice 15;
- c) **polimeri aventi una solubilità superiore a 2 g/l**, come dimostrato conformemente all'appendice 16;
- d) polimeri che non contengono atomi di carbonio nella loro struttura chimica.

1. Non è ammessa l'immissione sul mercato, sotto forma di sostanze in quanto tali o, laddove le microparticelle di polimeri sintetici siano **presenti per conferire una caratteristica ricercata**, come componenti di miscele in una conc $\geq 0,01$ % in peso.

Microplastiche intenzionalmente aggiunte (in applicazione dal 17 ottobre 2023)

non si applica a:

- a) microparticelle destinate ad essere utilizzate presso siti industriali;
- b) medicinali
- c) prodotti fertilizzanti
- d) additivi alimentari;
- e) dispositivi medico-diagnostici in vitro;
- f) alimenti e mangimi.

non si applica se le microplastiche:

- a) sono **contenute con mezzi tecnici in modo da evitare rilasci nell'ambiente** se utilizzate conformemente alle istruzioni per l'uso durante l'uso finale previsto;
- b) le **proprietà fisiche sono modificate in modo permanente** durante l'uso finale previsto così che il polimero non rientra più nell'ambito di applicazione;
- c) sono **incorporate in modo permanente in una matrice solida** durante l'uso finale previsto.

non si applica all'immissione sul mercato di microplastiche, in quanto tali o in quanto componenti di miscele, immesse sul mercato prima del 17 ottobre 2023 (tranne per l'incapsulamento di fragranze; prodotti cosmetici da sciacquare; prodotti cosmetici per le labbra e unghie; prodotti cosmetici da non sciacquare; detersivi, alle cere, ai lucidanti e ai prodotti per la profumazione dell'aria; dispositivi medici; «prodotti fertilizzanti»; prodotti fitosanitari e alle sementi conciate con tali prodotti, nonché ai biocidi; ai prodotti destinati ad usi agricoli e orticoli; j) intaso granulare da utilizzare su superfici sportive sintetiche).

microplastiche voce 78 del reg. REACH (2/5)

Periodo transitorio (paragrafo 6):

- a) dal 17 ottobre 2029, per **l'incapsulamento di fragranze**;
- B) dal 17 ottobre 2027, ai prodotti **cosmetici da sciacquare**, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) o contengano microplastiche da utilizzare come abrasivi, ossia per esfoliare, lucidare o pulire («microsfere»);
- c) dal 17 ottobre 2035, ai **prodotti cosmetici per le labbra e unghie**, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) o b) del presente paragrafo o contengano microsfere;
- d) dal 17 ottobre 2029, ai **prodotti cosmetici da non sciacquare**, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) o c) del presente paragrafo;
- e) dal 17 ottobre 2028, **ai detersivi, alle cere, ai lucidanti e ai prodotti per la profumazione** dell'aria, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) o contengano microsfere;
- f) dal 17 ottobre 2029, ai **dispositivi medici**, fatto salvo il caso in cui tali dispositivi contengano microsfere;
- g) dal 17 ottobre 2028, ai «**prodotti fertilizzanti**» che non rientrano nel campo di applicazione del reg. 2019/1009;
- h) dal 17 ottobre 2031, ai prodotti **fitosanitari** e alle **sementi conciate** con tali prodotti, nonché ai **biocidi** ;
- i) dal 17 ottobre 2028, ai **prodotti destinati ad usi agricoli e orticoli** non contemplati dalla lettera g) o h);
- j) dal 17 ottobre 2031, **all'intaso granulare da utilizzare su superfici sportive sintetiche**.

microplastiche voce 78 del reg. REACH (3/5)

i fornitori forniscono istruzioni per l'uso e lo smaltimento per prevenire i rilasci di microplastica nell'ambiente

- additivi alimentari
- a) l'incapsulamento di fragranze;
 - B) prodotti cosmetici da sciacquare
 - d) prodotti cosmetici da non sciacquare,
 - e) ai detergenti, alle cere, ai lucidanti e ai prodotti per la profumazione dell'aria;
 - f) ai dispositivi medici,;
 - g) «prodotti fertilizzanti»,;
 - h) prodotti fitosanitari e alle sementi conciate con tali prodotti, nonché ai biocidi ;
 - i) ai prodotti destinati ad usi agricoli e orticoli
 - j) intaso granulare da utilizzare su superfici sportive sintetiche.

dal 17 ottobre 2025

dispositivi medico-diagnostici in vitro

→ dal 17 ottobre 2026

microparticelle destinate ad essere utilizzate presso siti industriali

dal 17 ottobre 2025 i fornitori forniscono

- a) **istruzioni per l'uso e lo smaltimento** ;
- b) dichiarazione : «**Le microparticelle di polimeri sintetici fornite sono soggette alle condizioni di cui all'allegato XVII, voce 78, del reg (CE) n. 1907/2006...**»;
- c) informazioni sulla quantità o, se del caso, sulla concentrazione;
- d) informazioni generiche sull'identità dei polimeri

prodotti cosmetici per le labbra e unghie

→ dal 17 ottobre 2025 **istruzioni per l'uso e lo smaltimento**
+ dal 17.10.2031 – 16.10.2035 **dicitura «Questo prodotto contiene microplastiche.»**

Come: visibile, leggibile e indelebile e nella lingua ufficiale dello SM

Dove: sull'etichetta, sull'imballaggio o sul foglietto illustrativo, oppure in versione elettronica

microplastiche voce 78 del reg. REACH (4/5)

Informazioni a ECHA/Autorità

dal 2026 i **fabbricanti e gli utilizzatori a valle industriali** di microplastiche sotto forma di **pellet, fiocchi e polveri** utilizzati **come materie prime nella fabbricazione di plastica** presso siti industriali e,

- dal 2027, **gli altri fabbricanti** di microplastiche e gli altri utilizzatori a valle industriali che utilizzano microparticelle presso siti industriali
- dal **2027 i fornitori di prodotti con microplastiche immessi sul mercato per la prima volta per gli utilizzatori professionali e il pubblico** per i seguenti usi
 - ✓ medicinali,
 - ✓ additivi alimentari,
 - ✓ dispositivi medico-diagnostici in vitro ,
 - ✓ per l'incapsulamento di fragranze;
 - ✓ B) prodotti cosmetici da sciacquare
 - ✓ **prodotti cosmetici per le labbra e unghie**
 - ✓ d) prodotti cosmetici da non sciacquare,
 - ✓ e) ai detersivi, alle cere, ai lucidanti e ai prodotti per la profumazione dell'aria;
 - ✓ f) ai dispositivi medici,;
 - ✓ g) prodotti fertilizzanti;
 - ✓ h) prodotti fitosanitari e alle sementi conciate con tali prodotti, nonché ai biocidi ;
 - ✓ i) ai prodotti destinati ad usi agricoli e orticoli
 - ✓ j) intaso granulare da utilizzare su superfici sportive sintetiche.

I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle industriali di prodotti contenenti microplastiche

informazioni a ECHA entro il 31 maggio di ogni anno:

- a) descrizione degli usi;**
- b) identità dei polimeri ;**
- c) per ciascun uso una stima della quantità di microplastiche rilasciate nell'ambiente, anche durante il trasporto;**

forniscono **alle autorità competenti, su richiesta:**

- informazioni specifiche sull'identità dei polimeri
- Informazioni di degradabilità o solubilità laddove utilizzate per l'esclusione dal campo di applicazione della restrizione¹⁴

microplastiche voce 78 del reg. REACH (5/5)

Approfondimento sui glitter



La vendita di glitter è completamente vietata dal 17 ottobre 2023?

No, riguarda solo determinati **tipi** e **usi** dei glitter, a seconda di cosa sono fatti, per cosa vengono utilizzati e se sono sciolti o intrappolati all'interno di un oggetto. Inoltre, i prodotti già sul mercato - ad es. prodotti sugli scaffali o nelle scorte dei fornitori - possono continuare a essere venduti fino ad **esaurimento delle scorte**.

→ glitter realizzati in plastica **non** biodegradabile e insolubile.

I glitter biodegradabili, solubili, naturali o inorganici non sono considerati microplastiche, quindi non rientrano nell'ambito della restrizione e possono continuare a essere venduti.

→ Usi: solo la vendita di glitter di plastica (non biodegradabili, insolubili) per usi che non sono esentati o non hanno un periodo transitorio è interessata dal divieto di vendita

I glitter di plastica sfusi per usi **senza** periodo transitorio - come arte e artigianato, giocattoli - sono vietati a partire dal 17 ottobre 2023 (a meno che non siano biodegradabili o solubili o altrimenti degradati).

I glitter utilizzati nei cosmetici e nei detersivi (e per altri usi che beneficiano di specifici periodi transitori) possono continuare ad essere venduti fino alla fine di tale periodo.

Tuttavia, i glitter plastici **non** sono interessati dal divieto se sono **contenuti con mezzi tecnici, formano pellicole solide** (ad esempio vernici, alcuni inchiostri) o, durante l'uso finale, sono **incorporati in modo permanente** in una matrice solida (ad esempio colla glitter).

Gli articoli con glitter applicati sulla superficie non rientrano nell'ambito della restrizione.

FASI DELLE RESTRIZIONI

La restrizione della fabbricazione, dell'immissione sul mercato o dell'uso delle sostanze comporta le fasi descritte di seguito.



Fase I

Preparazione e presentazione di una proposta di restrizione

- Avvio della procedura di restrizione
- Notifica dell'intenzione di presentare una proposta di restrizione
- Registro delle intenzioni
- Preparazione del fascicolo di restrizione
- Presentazione e controllo di conformità



Fase II-A

Consultazioni

- Consultazione sulla relazione di restrizione
- Consultazione sul progetto di parere del SEAC



Fase II-B

Elaborazione del parere

- Consulenza del forum
- Parere del RAC
- Parere del SEAC



Fase III

Decisione e follow-up

- Decisione della Commissione sulla restrizione
- Conformità alla restrizione
- Applicazione della restrizione

Investigation report



tempo

Investigation report

Cos'è :

- ✓ NON è una proposta di restrizione REACH
- ✓ Si tratta di una ricerca/indagine in un contesto di Risk Management
- ✓ Stato dell'arte della scienza e della conoscenza attuali

investigation report sul PVC e sugli additivi per PVC (1/7)

Richiesta della Commissione (maggio 2022) per ECHA su



Rischi
potenziali
incluso il
ciclo di vita
degli articoli
in PVC



Impatti
socioeconomici
di possibili
restrizioni



Necessità di azioni
dell'UE? REACH? Altro?



Prioritisation

COM Mandate and ECHA Report published on the ECHA website:
ECHA's completed activities on restriction -ECHA (europa.eu)

investigation report sul PVC e sugli additivi per PVC (2/7)

ECHA consegna
l'investigation report:
31/10/2023

[Report](#) [PDF][EN]

[Appendix A + B](#) [PDF][EN]

[Appendix C](#) [PDF][EN]

[Appendix D](#) [PDF][EN]

[Appendix E](#) [PDF][EN]

[Appendix F](#) [PDF][EN]

Approccio generale usato da ECHA:

Ampia raccolta di dati dai fascicoli di registrazione, ricerche bibliografiche e tre *calls for evidence*

Punto della situazione sulle valutazioni scientifiche precedenti e più recenti

Priorità agli additivi e agli usi

- Funzione dell'additivo: **stabilizzanti termici** (21), **plastificanti** (30), **ritardanti di fiamma** (12)
- Usi: tubi, cavi, pavimenti, infissi di finestre, imballaggi, **applicazioni mediche**, giocattoli e pelle artificiale (70-85% del volume totale consumato nell'UE)

Ipotesi plausibili fatte in mancanza di dati specifici

- per esempio per plastificanti e ritardanti di fiamma

Selezione dei dati rilevanti

- I dati sulla migrazione forniti per una manciata di sostanze (specialmente dai test richiesti da altre normative, ad esempio DWD, FCM) non possono essere utilizzati direttamente per stimare rilasci/esposizione

investigation report sul PVC e sugli additivi per PVC (3/7)

Risultati principali: screening del rischio

Resina PVC (senza additivi)

- I rischi associati alla produzione di resina PVC e alla generazione di diossine/furani **sembrano essere controllati**

Additivi per PVC

- Riconosciuti gli sforzi per passare ad alternative più sicure da parte dell'industria del PVC nell'UE sia in modo proattivo che seguendo misure normative
- Tuttavia permangono ancora preoccupazioni sui rischi per alcuni additivi (molti ancora da chiarire con ulteriori dati sperimentali)
- Ai fini dell'indagine, *laddove i pericoli sono stati identificati come potenziali, nelle valutazioni sono stati assunti «come confermati» per identificare i «rischi potenziali»*

investigation report sul PVC e sugli additivi per PVC (4/7)

Risultati principali : screening del rischio

PVC composito (ovvero resina **PVC con additivi**)

- Le «microparticelle di PVC» sono un vettore che facilita l'esposizione agli additivi contenuti e i livelli ambientali sono *probabilmente* in aumento (vP – molto persistente)
- I principali fattori che contribuiscono alle preoccupazioni e alle stime di rilascio complessive sono principalmente legati al **PVC morbido**:

Additivi	usi	Life cycle
<ul style="list-style-type: none">• Plastificanti• Ritardanti di fiamma	<ul style="list-style-type: none">• Cavi• Pavimentazione• Pelle artificiale• Interni di automobili	<ul style="list-style-type: none">• Uso professionale: maneggiare articoli in plastica (Edilizia e Costruzioni)• Raccolta differenziata• Discarica

***investigation report* sul PVC e sugli additivi per PVC (5/7)**

valutazione dell'impatto

Materiali alternativi al PVC generalmente disponibili per tutti gli usi

- Altri materiali generalmente più costosi del PVC
- Problemi di disponibilità e prestazioni per alcuni usi
- Gli additivi preoccupanti nei materiali alternativi ma non rientravano nell'ambito di applicazione del mandato

Additivi di minore preoccupazione generalmente disponibili per la maggior parte degli usi

- Costi di sostituzione notevolmente inferiori rispetto ai materiali alternativi
- Sostituzione difficile a causa di problemi di prestazione per alcuni additivi e usi
- L'importazione di additivi potrebbe aumentare nel breve periodo

Raccolta differenziata

- Benefici economici e ambientali nel riciclo del PVC, ma i rilasci devono essere ridotti al minimo

***investigation report* sul PVC e sugli additivi per PVC (6/7)**

Necessità di azioni dell'UE? Raccomandazioni dell'investigation report

- Azione normativa volta a **ridurre al minimo il rischio derivante dai plastificanti**, in particolare dagli **ortoftalati** che contengono componenti confermati come tossici per la riproduzione e/o interferenti endocrini e per i quali è previsto un effetto di additività
- Azione normativa per **ridurre i rischi** derivanti dalle **sostanze organostanniche** per i **lavoratori negli impianti di recupero**.
- Azione normativa per garantire la minimizzazione dei rilasci di microparticelle ([questo non è specifico per il PVC](#))
- Azioni normative sui ritardanti di fiamma (in linea con le conclusioni della strategia sui ritardanti di fiamma, ECHA March 2023 https://echa.europa.eu/documents/10162/2082415/flame_retardants_strategy_en.pdf/9dd56b7e-4b62-e31b-712f-16cc51d0e724?t=1679045593845)
- **Affrontare le incertezze e le lacune nei dati** individuate nel rapporto

investigation report sul PVC e sugli additivi per PVC (7/7)

Messaggi da ECHA per la Commissione

- I rischi associati alla «resina PVC*» sembrano essere controllati
- Il «PVC rigido» presenta minori preoccupazioni rispetto al «**PVC morbido**»
- Costi di sostituzione degli additivi molto inferiori rispetto alla sostituzione del materiale PVC
- Sono generalmente disponibili materiali alternativi e **additivi alternativi** di minore preoccupazione
- Le microparticelle di plastica (generate durante il ciclo di vita del PVC) sono un problema ma non solo specifico del PVC
 - ✓ Preoccupazione specifica per il **PVC morbido** poiché vi è un'elevata concentrazione di additivi

(*senza additivi)

Conclusioni

- Rispettare le restrizioni
- Attenzionare i controlli in importazione (prodotti *non* conformi in importazione saranno un fardello non accettabile per il riciclo)
- Auspicabile una gestione del rilascio di microplastiche dagli impianti di recupero in modo generale per le diverse tipologie di polimeri
- Seguire i chiarimenti della Commissione per la restrizione delle microplastiche
- Attendere la proposta di restrizione per PVC/additivi PVC e contribuire alle diverse consultazioni pubbliche



Contattare l'Helpdesk per un supporto all'interpretazione della restrizione



CREDITS

Luigia Scimonelli

l.scimonelli-esterno@sanita.it